Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale
Patrimonio e Investimenti

QUESITI - Procedura di individuazione di soggetti in grado di espletare servizi tecnici finalizzati all'esecuzione alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici in cui sono ubicate sedi e strutture sociali INPDAP.

D: Al punto 2.2.3 dello schema disciplinare di contratto, si citano le progettazioni (almeno due) che il professionista aggiudicatario deve produrre, senza però specificare quale sia il livello di progettazione richiesto (preliminare/definitivo/esecutivo) così come definiti dal D. Lgs. 207/2010 (artt. dal 14 al 43 – Sezioni II-III-IV).

R: La progettazione richiesta è quella definitiva , come espressamente indicato nelle Linee Guida al Punto 4 – Fase C (Individuazione interventi e nuove elaborazione)

D: All'art. 14 dello schema di disciplinare di incarico si cita che in caso di progettazione, sarà necessario fornire la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che possano determinare a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il livello di progettazione richiesto ed ai sensi di quale articolo del D. Lgs. 207/2010.

R: "…*Gli interventi dovranno essere progettati e dimensionati ad un livello di dettaglio tale da consentire sia nuove verifiche numeriche della struttura, su modello che tenga conto degli interventi proposti (almeno due alternative con indicazione dei relativi costi/benefici) con determinazione dei nuovi livelli di azione sismica per i quali vengono attivati meccanismi di collasso locale o globale, sia la definizione dei costi in maniera da consentire le scelte dei provvedimenti più idonei, la eventuale programmazione e l'appalto integrato per l'esecuzione degli interventi, senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi di progettazione per l'effettuazione di calcoli strutturali…"* (Schema di disciplinare di incarico - 2.2.3 – FASE C – Individuazione interventi e nuove elaborazioni). Pertanto, essendo l'appalto integrato disciplinato dall'art. 53 comma 2 lettera b), il livello di progettazione richiesto è quello definitivo, con eventuale affidamento di approfondimenti riguardo il calcolo strutturale. La progettazione esecutiva è disciplinata dagli artt. 34-32 del DPR 207/2010.

D: Dalla lettura dei documenti posti a base di gara non si è riscontrato né il ribasso percentuale unico massimo stabilito dalla stazione appaltante né la riduzione percentuale massima da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, che invece deve essere indicato, così come previsto dal D. Lgs. 207/2010 art. 266 comma 1 punto C. Si chiede pertanto di indicare ai

sensi del predetto art. 266 del D. Lgs. 207/2010, quale sia il ribasso massimo applicabile all'offerta economica e quale sia la riduzione percentuale massima da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

R: Non è stata fissata nel bando una percentuale massima di ribasso, l'anomalia viene calcolata applicando l'art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.

D: All'art. 7 (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE) del Disciplinare di gara si stabilisce che: "Possono presentare istanza di partecipazione tutti i professionisti abilitati in forma singola o associata, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f) bis, h), del D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163". Premesso che ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. f) bis, del D.Lgs. n. 163/2006 si fa riferimento solo a "prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi", può una società di ingegneria partecipare in raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito ai sensi all'art. 90 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 (….dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili) con altra società di servizi di Ingegneria (Laboratorio Autorizzato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 settori materiali da costruzione e terreni) stabilita in Italia in qualità di mandante?

R: Si.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Claudio Mirti